



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 839 c.nav.

Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo

Per gli aeromobili da turismo non e' prescritta la vidimazione del giornale di rotta; ma il pilota deve indicare, in partenza, al direttore dell'aeroporto il prossimo luogo di approdo.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 8 giugno 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Decimo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-839-formalita-di-partenza-e-arrivo-per-gli-aeromobili-da-turismo/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it